



Comune di Formia

Provincia di Latina

III SETTORE – SERVIZI SOCIALI, CULTURALI ED AMBIENTALI

UFFICIO AMBIENTE

(Servizio R.S.U. – Politiche del patrimonio ambientale e naturalistico – Formia Rifiuti Zero – Gestione Cimiteri)

Prot. n. 8561
del 21/02/2017

Oggetto: D.Lgs. 152/06 – Autorizzazione allo scarico, tramite fossa imhoff con sub-irrigazione, di reflui di natura civile prodotti dal fabbricato di proprietà di Di Nucci Fabio sito in via degli Orti n. 78 - Formia - rif. Catastali: foglio 18 Maranola particelle 115. 678. 719. 720 e 721.

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 19 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTA la legge regionale del 20.11.1996 n. 47, avente per oggetto “Attribuzioni delle funzioni amministrative di interesse locale nella materia della tutela delle acque dall’inquinamento”;

VISTA la legge regionale del 06.08.1999 n° 14 e s.m.i., avente per oggetto “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;

VISTO il decreto legislativo 03.04.2006, n. 152 avente per oggetto “Norme in materia ambientale” ed in particolare la parte III avente per oggetto “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;

VISTO l'art. 124 del D.Lgs. 152/06 che stabilisce i criteri generali per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue;

VISTO l'art. 101 del D.Lgs. 152/06 che detta i criteri generali della disciplina degli scarichi stabilendo, al comma 1, che comunque gli scarichi devono rispettare i valori limite di emissione previsti nell'allegato 5 al decreto stesso, e al comma 2, che le regioni nell’esercizio della loro autonomia, definiscono i valori limite di emissione diversi da quelli dell'allegato 5, in funzione dei carichi massimi ammissibili per ogni corpo idrico e delle migliori tecnologie;

VISTA la legge regionale del 15.09.1982, n. 41, nel testo modificata dalla successiva legge regionale del 19.05.1983 n. 34, avente per oggetto “Disciplina delle acque di scarico

Registro di Settore: n. 8 del 21/02/2017



provenienti da fognature pubbliche e da insediamenti civili” emanata ai sensi dell’articolo 14 della L. 319/76;

VISTO l’art. 22 del Piano di Tutela delle Acque Regionali (PTAR) che definisce le misure di contenimento dell’inquinamento delle acque reflue per gli scarichi di piccoli insediamenti, case sparse, edifici isolati e di agglomerati urbani inferiori a 2.000 a.e.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 13/05/2011 n. 219, pubblicato a pag. 20 del S.O. n. 130 al BURL n. 24 del 28/06/2011 che stabilisce al punto 2 del deliberato che i nuovi impianti o quelli soggetti a ristrutturazione dovranno essere realizzati in conformità al punto 3 del documento tecnico approvato;

VISTO il punto 3.2 del Documento Tecnico approvato con la predetta deliberazione che indica le caratteristiche tecniche dei sistemi di trattamento e modalità di smaltimento sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo delle acque reflue domestiche;

VISTA la domanda di richiesta autorizzazione presentata dal Sig. Di Nucci Fabio nato a Formia il 07/11/1978, in qualità di proprietario dell’immobile distinto in catasto al foglio 18 Maranola particelle 115, 678, 719, 720 e 721, per lo scarico di acque reflue domestiche in sub-irrigazione, acquisita in atti, con prot. n. 1605 del 12/01/2017;

VISTA la documentazione tecnica corredata di elaborati grafici firmata e timbrata dall’Ing. Di Tucci Vincenzo, iscritto all’ordine degli Ingegneri della provincia di Latina al n. A-422 e la relazione geologica a firma del Dott. Geol. Domenico Gargano, Ordine dei Geologi della Regione Campania n. 1962;

VISTA l’istruttoria tecnica, prot. n. 7705 del 16/02/2017, di questo ufficio, con la quale si è relazionato in senso favorevole al rilascio dell’autorizzazione in oggetto;

VISTO il versamento di € 52,00 n. VCYL 0090 del 15/12/2016, sul c.c.p. n. 12618047, per diritti istruttori;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

DICHIARA

Che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, così come previsto dall’art. 6-bis della L. 241/90 e pertanto:

AUTORIZZA

1) per la durata di anni quattro, dalla data della presente, il Sig. Di Nucci Fabio nato a Formia il 07/11/1978, in qualità di proprietario dell’immobile sito in via degli Orti n. 78, distinto in catasto al foglio 18 Maranola particelle 115, 678, 719, 720 e 721, a scaricare i reflui di natura civile prodotti dallo stesso, mediante impianto costituito da vasca imhoff e sistema di dispersione nel sottosuolo a mezzo di sub-irrigazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 152/06, sono fatti salvi i pareri, i nulla osta, le concessioni, le autorizzazioni compresa

quella ai fini idraulici di cui al R.R. D.D. 368 – 523/1904 e quanto altro previsto dalle normative vigenti;

2) Prescrive ai titolari dell'autorizzazione:

- a) di effettuare i lavori di realizzazione dell'impianto di scarico nel termine di sei mesi, salvo proroga;
- b) di comunicare con lettera raccomandata A.R. all'Ente, l'ultimazione dei lavori di posa in opera dell'impianto di scarico, prima dell'interramento;
- c) di effettuare i lavori di interrimento dell'impianto di scarico 15 giorni dopo dalla data di comunicazione di cui al punto precedente;
- d) che trascorso il termine concesso per la realizzazione dell'impianto di scarico, senza che l'autorizzazione allo scarico sia stata perfezionata con la comunicazione di cui sopra, la stessa perde la sua efficacia;
- e) l'osservanza delle prescrizioni dettate nella relazione geologica e dei dati di progetto dell'impianto, così come riportato nei grafici e nella relazione tecnica che sono parte integrante della presente autorizzazione;
- f) di produrre, entro gg. 30 (trenta) dalla messa in esercizio dell'impianto, autocertificazione del tecnico progettista, a mezzo dell'allegato modello "A", attestante: che l'impianto de quo è stato realizzato nel rispetto delle prescrizioni tecniche e dei grafici allegati all'istanza di autorizzazione; che non sono intervenute modificazioni nella destinazione d'uso dell'immobile e comunque non si sono verificate modificazioni qualitative e quantitative, in ordine allo scarico autorizzato;
- g) di produrre annualmente, apposita dichiarazione in ordine allo smaltimento dei fanghi originati dal sistema di depurazione, nonché i relativi formulari di accompagnamento del rifiuto smaltito;

In caso di inosservanza delle prescrizioni saranno adottate le sanzioni amministrative previste dal D. Lgs. n. 152/2006, e/o previste dalla Normativa vigente in materia;

3) Avverte che:

- il presente provvedimento non costituisce titolo per l'inizio dei lavori, nessun lavoro può avere inizio in assenza dei necessari titoli edilizi abilitativi richiesti dalla tipologia dell'intervento e dai vincoli gravanti sull'area di progetto;
- l'autorizzazione deve intendersi rilasciata a soli fini igienici e non comporta modificazioni della posizione giuridica-amministrativa della struttura nei confronti delle vigenti leggi in materia urbanistica o quanto altro, fatte salve le ulteriori autorizzazioni, pareri o nulla osta. Essa potrà essere revocata in qualsiasi momento qualora si verificano condizioni di diniego e per inosservanza delle norme e delle prescrizioni indicate;

4) Avvisa il richiedente che qualora la zona verrà servita da pubblica fognatura, lo scarico dovrà essere obbligatoriamente convogliato nella stessa, secondo le norme e le prescrizioni regolamentari stabilite dall'ente che gestisce il pubblico servizio di fognatura;

5) Si riserva di modificare l'autorizzazione, ove ritenuto necessario, per effetto dell'evoluzione della situazione ambientale e/o per effetto dell'emanazione dei regolamenti regionali di cui al decreto legislativo 152/06;

6) Fa salvi, specifici e motivati interventi integrativi o restrittivi da parte dell'autorità sanitaria;

7) Rappresenta infine al titolare dell'autorizzazione che, dovrà:

- a) presentare domanda di rinnovo della presente autorizzazione **un anno prima della scadenza** della stessa. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione del rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata;
- b) presentare domanda di autorizzazione allo scarico delle acque reflue ai sensi del comma 12 art. 124 del D.Lgs. 152/06 qualora intervengano:
 - modifiche della destinazione d'uso dell'insediamento;
 - ampliamenti dell'insediamento;
 - ristrutturazione ;e comunque per qualsiasi altra modificazione che dia origine ad uno scarico con caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle autorizzate;
- c) comunicare al Comune eventuali variazioni della titolarità dello scarico, anche in relazione ad eventuali variazioni dei soggetti utilizzatori dei locali;

8) Da atto che per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione si intende richiamata la normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

9) Avverso al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni a decorrere dalla comunicazione del provvedimento stesso.

Il Responsabile del Procedimento

Tedesco Pasquale



IL DIRIGENTE

Dr. Ottaviani Maurizio Loreto